



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Ivrea

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
Presso il Tribunale
-sede-

Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di:

in cui è po:

PREMESSO CHE

Il procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata da [redacted] la quale rappresentava che la propria figlia [redacted] di anni quindici, accusava gravi disturbi dell'alimentazione con comportamenti prodromici all'anoressia, anche a causa della frequentazione del blog www.proana.blogfree.net, in cui venivano trattati argomenti riguardanti il dimagrimento estremo e dispensati consigli su metodi e diete da intraprendere;

Le indagini delegate al Commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette (TO), consentivano di accertare che il blog oggetto di indagine era stato creato in data 2/6/2015 da [redacted] confermando che gli argomenti trattati erano quelli su esposti e che lo stesso era frequentato assiduamente da ragazze minorenni;

ulteriori accertamenti permettevano di rilevare che il blog risultava essere stato cancellato dal provider già

in data 20/08/2017 e che la [redacted], sentita per le vie brevi dalla Squadra Mobile della Questura di Macerata, riferiva di essere dispiaciuta di quanto accaduto e dello scalpore mediatico suscitato dalla vicenda

RITENUTO CHE

Dalle indagini esperite non sono emerse responsabilità specifiche in ordine alla configurazione del reato di cui all'art. 580 commi 1 e 2 e che a fronte di tale quadro probatorio gli elementi acquisiti non appaiono sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio.

In via preliminare si evidenzia che nel caso di specie i commenti riportati in atti e rilasciati nel blog dall'indagata con il nickname di "anoressia-portami-via" paiono più volte a ricercare un confronto e un supporto nelle altre utenti piuttosto che volti - perlomeno non volontariamente - a indurre altre ragazze all'anoressia.

La posizione della [redacted] creatrice e gestore del suddetto Blog potrebbe al più rilevare ai sensi dell'art. 40 cpv cp ovvero dell'art. 57 cp in quest'ultimo caso in accordo con taluni orientamenti della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto di estendere al gestore del Blog la disciplina

prevista dall'articolo 57 c.p. per il direttore responsabile di un periodico (vd. sentenza del Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006) tuttavia il principio di tassatività ex articolo 25, II comma della Costituzione osta a questa immediata applicazione in quanto la pretesa estensione del regime della stampa al mondo telematico costituirebbe un'applicazione analogica in *malam partem* (vietata).

Sul punto anche se con riferimento alla fattispecie di diffamazione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte : “..l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook)” In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria (Così Cass. 5, Sentenza n. 16751 del 19/02/2018).

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 40 cpv cp non vi è allo stato alcuna norma o fonte anche non legislativa che permetta di fondare in capo al gestore del blog una posizione di garanzia nella specie di obbligo di controllo preventivo sui contenuti.

In disparte da dette valutazioni - atteso che il blog in questione ha quale oggetto proprio “l'incontro virtuale” tra ragazze affette da disturbi alimentari e pertanto è evidente che è stato creato a tali fini e che commenti e post aventi ad oggetto “diete” e esaltazione della magrezza rientrano nell'oggetto proprio del blog e pertanto erano ben presenti negli ideali di chi detto blog ha creato - i fatti non possono rientrare nella fattispecie di reato di cui all'art. 580 cp in ragione del principio di tassatività vigente nel diritto penale.

Ad oggi purtroppo il nostro ordinamento non prevede una fattispecie incriminatrice nella quale sussumere “l'istigazione all'anoressia o ai disturbi alimentari”. Sebbene trattasi di problematica sociale molto avvertita negli ultimi anni e da tempo in Parlamento pare si discuta di una proposta di riforma legislativa in tal senso ad oggi nulla è stato fatto.

I fatti per i quali si procede non posso dunque essere sussunti nella fattispecie di istigazione al suicidio violandosi altrimenti il principio di tassatività nella sua declinazione del divieto di *analogia in mala partem*.

Neppure si ravvisano nel caso di specie lesioni e refertate in capo alla po che comunque possano essere collegate causalmente alla condotta della

Si evidenzia inoltre che anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo gli elementi in atti non permettano di deporre nel senso di condotte dell'indagata volontariamente volte ad indurre altre ragazze a “farsi del male”: non può non tenersi conto sotto questo profilo dei disturbi alimentari dai quali la predetta è affetta e dalla sua fragilità psicologica come risulta dalla documentazione medica allegata alla memoria difensiva depositata il 9.5.18

Pertanto alla luce della considerazioni sopra esposte è certamente auspicabile un intervento del legislatore che vada a colmare il vuoto normativo sopra evidenziato tuttavia ad oggi la notizia di reato deve ritenersi infondata

CHIEDE

Disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ivrea,

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Lea LAMONACA